

Deliberazione 30 marzo 2009 – ARG/com 36/09

Aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2009

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99);
- il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione Europea (di seguito: la Commissione), del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto 18 dicembre 2008);

- la decisione della Commissione C (2006) 3225 def (di seguito: decisione C(2006) 3225 def);
- la decisione della Commissione C (2007) 5400 del 20 novembre 2007 (di seguito: decisione C(2007) 5400);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 113/06);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 190/06);
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06 (di seguito: deliberazione n. 319/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2007, n. 45/07 (di seguito: deliberazione n. 45/07);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2007, n. 145/07 (di seguito: deliberazione n. 145/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2007, n. 255/07;
- la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2007, n. 260/07;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/08);
- la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);

- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 80/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2008 ARG/gas 133/08 (di seguito: ARG/gas 133/08);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 138/08);
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08;
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 168/08;
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 169/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 189/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/08);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2009, ARG/elt 01/09;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09;
- il documento per la consultazione 18 dicembre 2008, DCO 37/08, recante “Modalità di determinazione del valore di acconto del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92”;
- la comunicazione congiunta del Gestore Servizi Elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 10 marzo 2009, prot. P20090018204, ricevuta dall’Autorità in data 18 marzo 2009, prot. generale 12851;
- la comunicazione della Cassa del 17 marzo 2009, prot. n. 508, ricevuta dall’Autorità in data 20 marzo 2009, prot. generale 13247.

Considerato che:

- sulla base delle previsioni fornite dal GSE e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2009 evidenzia un contenuto avanzo, in grado di garantire solo in parte il recupero del deficit pregresso gravante sul conto medesimo e stimabile in oltre 500 milioni di euro;
- nel corso del 2009 una quota consistente di oneri di competenza del Conto A3, relativi alla deliberazione n. 113/06 e alla deliberazione ARG/elt 77/08 e stimabile nel complesso in circa 600 milioni di euro, è previsto debba essere erogato direttamente dalla Cassa;
- il GSE nel periodo giugno-luglio 2009 dovrà far fronte a consistenti erogazioni per effetto del conguaglio della componente di costo evitato di combustibile (di seguito: CEC) relativa all’anno 2008 e in relazione al differenziale tra i ricavi attesi dalla vendita di certificati verdi e i costi che si stima il medesimo GSE dovrà sostenere in relazione agli obblighi di acquisto dei certificati verdi inventuti relativi al periodo 2006, 2007 e 2008, disciplinati dal decreto 18 dicembre 2008;

- ai sensi del comma 47.2 del Testo integrato, le imprese direttamente interconnesse alla rete di trasmissione nazionale versano il gettito derivante dall'applicazione della componente tariffaria A3 direttamente al GSE;
- il comma 56.5 del Testo integrato disciplina le modalità e le tempistiche con le quali
 - a) la Cassa compensa il GSE nel caso in cui i costi da questi sostenuti di pertinenza del Conto A3 eccedano il gettito garantito dalla componente medesima;
 - b) il GSE versa alla Cassa eventuale eccedenze di gettito rispetto agli oneri sostenuti di pertinenza del citato Conto A3;
- il conguaglio 2009 della componente CEC è ad oggi stimabile positivo, con un valore di oltre 550 milioni di euro;
- parte degli oneri attribuiti all'anno 2009 e sopportati dal GSE in relazione ai certificati verdi e dalla Cassa in relazione agli oneri di cui alla deliberazione n. 113/06, includono il riconoscimento di oneri afferenti ad anni pregressi ed hanno pertanto carattere di *una-tantum*;
- il Conto per il finanziamento dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, finanziato dalla componente tariffaria A4 (di seguito: Conto A4), è previsto in sostanziale equilibrio in relazione alle competenze dell'anno 2009; e che persiste su tale Conto un deficit pregresso pari a circa 200 milioni di euro;
- ad aliquota A4 vigente, il Conto A4 si stima possa tornare in equilibrio nel corso dell'anno 2010 in considerazione della prevista riduzione degli oneri in campo al Conto medesimo in detto anno 2010;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione presso la Cassa;
- il comma 74.4 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo integrato, sia versata una componente tariffaria compensativa calcolata ai sensi del medesimo comma 74.4 ed aggiornata in coerenza con le disposizioni di cui al comma 74.5 del Testo integrato;
- con deliberazione ARG/elt 47/08 l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo integrato.

Considerato che:

- la Commissione, con decisione C(2006) 3225 def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05;
- con la decisione C(2007) 5400, la Commissione ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la misura di proroga del regime tariffario speciale esistente per la società ex-Terni e sue aventi causa, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05 ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007;
- il Governo italiano ha impugnato innanzi agli organi di giustizia comunitaria la citata decisione C(2007) 5400;
- il riconoscimento delle condizioni tariffarie speciali ad Alcoa e l'erogazione della relativa componente compensativa deve essere subordinata alla presentazione di

adeguata garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione, in coerenza con quanto già previsto dalla deliberazione n. 190/06;

- il punto 3 della deliberazione n. 190/06 prevede che la garanzia di cui al precedente alinea è tale da coprire le somme che verranno erogate a partire dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione fino al 31 dicembre 2006, termine successivamente prorogato fino al dicembre 2008 con le deliberazioni n. 319/06, n. 145/07, ARG/elt 38/08, ARG/elt 138/08 e ARG/elt 191/08;
- la Commissione non ha ancora espresso il proprio orientamento definitivo circa il problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica.

Considerato che:

- con deliberazione n. 45/07, modificativa della deliberazione n. 166/05, l'Autorità, ha introdotto disposizioni in merito alle modalità di ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto relative al corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 166/05, prevedendo di avvalersi della Cassa ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione (articolo 14bis della medesima deliberazione n. 166/05);
- con la richiamata deliberazione n. 45/07, l'Autorità ha inoltre istituito una componente tariffaria φ a copertura degli eventuali squilibri di perequazione (comma 14.12.bis della deliberazione n. 166/05); e che, fino all'emanazione di specifici provvedimenti, tale componente è stata posta pari a zero; e che detta componente tariffaria è applicata come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV di cui all'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione n. 166/05;
- sulla base delle informazioni comunicate dalla Cassa il "Conto squilibri perequazione trasporto regionale", istituito con deliberazione n. 45/07, presenta, relativamente all'anno termico 2007-2008, una carenza di disponibilità per un valore complessivo pari a poco più di 700 mila euro;
- con deliberazione n. 205/07 l'Autorità ha autorizzato la Cassa ad utilizzare le giacenze esistenti presso i conti da essa gestiti per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità dei conti caratteristici del settore del gas naturale, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro;
- con la deliberazione ARG/gas 133/08 è stato istituito transitoriamente per l'anno termico 2008-2009 un corrispettivo unitario variabile CV^{OC} addizionale al corrispettivo unitario variabile CV , di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 166/05, al fine di reperire le risorse necessarie alla reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per la sicurezza del sistema del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108; e che con la medesima deliberazione è stato previsto che tale corrispettivo sia aggiornato con cadenza trimestrale;
- sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa "il Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas", istituito con la deliberazione n. 297/05, ed alimentato, fino al 30 settembre 2007 dal gettito derivante dall'applicazione della quota percentuale addizionale dei corrispettivi di trasporto di

cui al punto 1 della medesima deliberazione n. 297/05 e, dal 1 gennaio 2008, dal gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CV^I , istituito con la deliberazione n. 277/07, presenta eccedenze tali da coprire la liquidazione degli importi spettanti ai sensi della deliberazione ARG/gas 133/08.

Ritenuto opportuno:

- a partire dal corrente aggiornamento, procedere all'aggiornamento trimestrale congiunto delle componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti dei settori dell'energia elettrica e del gas;
- confermare per il secondo trimestre 2009 il valore delle componenti tariffarie relative al settore elettrico A, UC3, UC4, UC6 e UC7 e della componente MCT;
- prevedere che per il trimestre aprile – giugno 2009 gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita di cui al comma 74.4 del Testo integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, siano aggiornati ai sensi del comma 74.5 del medesimo Testo integrato, con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela;
- prorogare al 30 giugno 2009 il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06;
- sospendere transitoriamente le disposizioni di cui al comma 56.5 del Testo integrato, al fine di:
 - a) consentire al GSE di trattenere le eccedenze di gettito A3 previste in relazione alle partite fatturate nei mesi di marzo e aprile 2009 in vista dei consistenti esborsi straordinari previsti in relazione ai mesi successivi;
 - b) garantire il mantenimento nella disponibilità del Conto A3 presso Cassa, di disponibilità finanziarie da destinarsi alla copertura pagamenti di pertinenza del medesimo Conto la cui esecuzione è prevista direttamente in capo alla Cassa;
- attivare la componente tariffaria φ di cui all'articolo 14.12bis della deliberazione n. 166/05, dimensionandola con l'obiettivo di recuperare lo squilibrio evidenziatosi in relazione alla perequazione relativa al corrispettivo di trasporto unico regionale per l'anno termico 2007-2008, entro il mese di settembre 2009;
- sopprimere il corrispettivo CV^{OC} istituito con la deliberazione ARG/gas 133/08.

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

1. I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT in vigore nel trimestre gennaio-marzo 2009, di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 191/08, sono confermati per il trimestre aprile – giugno 2009.

Articolo 2
Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali

1. Salvo quanto disposto con deliberazione ARG/elt 47/08, per il trimestre aprile – giugno 2009, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al medesimo comma 74.4 aggiornati ai sensi del comma 74.5, sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
2. Il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06 è differito al 30 giugno 2009.

Articolo 3
Componenti tariffarie relative al settore gas

1. La componente tariffaria φ di cui al comma 14.12bis della deliberazione n. 166/05, per il trimestre aprile-giugno 2009, è fissata pari a 0,00521 euro/GJ.
2. Il corrispettivo unitario variabile CV^{OC} , di cui al punto 1 della deliberazione ARG/gas 133/08, addizionale al corrispettivo unitario variabile CV, di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 166/05, è soppresso.

Articolo 4
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 56.5 del Testo integrato sono transitoriamente sospesi per il periodo 1 aprile 2009 – 31 dicembre 2009.
2. Il presente provvedimento è notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società Carbotrade Spa, con sede legale in Via Sottoripa n. 7 int. 10-12, 16124 Genova, Consorzio della Media Valtellina con sede legale in Via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio, Edison Stoccaggio Spa, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, Metanodotto Alpino Srl, con sede legale in Via Bardonecchia n. 5, 10139 Torino, Netenergy Service Srl, con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), Retragas Srl, con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, SGI Spa, con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano e Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano).
3. Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.
4. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall'1 aprile 2009.

30 marzo 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis